



Roma, 30 dicembre 2011

Protocollo: 152710

Rif.:

Alle Associazioni di categoria

Allegati:

Alle Associazioni Spedizionieri Doganali

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
R O M (fax 06/4704240)

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre n. 5
R O M A (fax 06/4882677)

OGGETTO: Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti
agricoli
Regolamento (CE) n. 612/2009

La norma comunitaria che disciplina la concessione delle restituzioni all'esportazione FEAGA è il Reg. (CE) n. 612 del 7 luglio 2009 che ha abrogato, a partire dal 7 agosto 2009, il Reg. (CE) n. 800/99.

In premessa è opportuno evidenziare che fino al 31 dicembre 2007 erano vigenti le Organizzazioni comuni di mercato (OCM), che dettavano norme specifiche inerenti i vari settori merceologici. Con successivo Regolamento (CE) n.1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in un'ottica di progressiva semplificazione della normativa comunitaria, è stata creata una unica Organizzazione comune di mercato (OCM UNICA), valida per tutte le misure previste dalla PAC, con l'abrogazione graduale della specifica normativa settoriale fino ad allora vigente in materia.

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo - S.A.I.S.A.
00143 Roma, Via Mario Carucci,71 – Telefono + 39 0650246033 – Fax +39 0650244100
E-mail : saisa.organismopagatore@agenziadogane.it

Tanto premesso, al fine di rendere sempre più agevole la percezione della restituzione all'esportazione, da parte degli aventi diritto, si fornisce una panoramica della normativa dettata dal predetto

Reg. (CE) n.612/09

TITOLO I

(Campo d'applicazione e definizioni)

Art. 1 (art. 1 Reg. (CE) n.800/99)

Definisce i prodotti agricoli, così come elencati nell'art. 162 del Reg. (CE) n.1234/2007, per il quale può essere fissata, con apposito regolamento comunitario, una aliquota di restituzione.

Art. 2 (art. 2 Reg. (CE) n.800/99)

Illustra il significato di tutta la terminologia presente nel regolamento in parola, specificando il termine di prodotti, Stato membro di esportazione, fissazione anticipata della restituzione, esemplare di controllo T5, nomenclatura delle restituzioni; particolare rilevanza assume il significato della nozione di esportatore e la definizione di "zona di restituzione distante", quest'ultima introdotta dal Reg. (CE) n.1001/07.

In particolare, quale **esportatore** è inteso l'intestatario, o il cessionario del titolo agrex, soggetto che ha diritto al beneficio della restituzione all'esportazione. Ne consegue che l'intestatario del titolo e la persona fisica o giuridica che ha materialmente effettuato l'operazione doganale, possono essere due soggetti diversi.

Si rammenta inoltre che, secondo il disposto del terzo paragrafo, se una dichiarazione di esportazione reca più singoli con codici di restituzione diversi, ogni singolo costituisce una dichiarazione distinta.

La Commissione ha inoltre specificato la nozione di "**zona di restituzione distante**", identificando in essa tutti i paesi terzi ai quali si applica la stessa parte differenziata della restituzione. A tale concetto è

collegata, anche, la definizione di “**paese senza porto**”, intendendo per tale quella destinazione che non dispone di un porto marittimo e che utilizza per i traffici commerciali quello di un altro paese terzo.

In relazione alla definizione di “**Stato membro di esportazione**” il legislatore comunitario ribadisce che la restituzione deve essere versata dallo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione doganale di esportazione.

TITOLO II

(Esportazione verso paesi terzi)

Capo I

(Diritto alla restituzione)

Sezione I

(Disposizioni generali)

Art. 3 (art. 3 Reg. (CE) n.800/99)

Tale norma esplicita il momento in cui sorge il diritto alla restituzione FEAGA, in particolare lo stesso si realizza all’atto dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, se per la stessa merce è stata fissata una aliquota unica valida per tutti i paesi terzi. Nell’ipotesi di aliquota differenziata a seconda del paese terzo di destinazione, il diritto alla restituzione si concreta all’atto della importazione definitiva della merce nel paese terzo; tale fattispecie è da estendere anche in caso di fissazione, per la stessa merce, di aliquota zero per uno o più paesi terzi, ovvero l’esclusione di una o più destinazioni.

Art. 4 (ex art. 4 Reg. (CE) n.800/99)

Prevede che il riconoscimento del diritto alla restituzione sia subordinato alla presentazione di un titolo agrex, recante fissazione anticipata della restituzione, per il quale occorre presentare domanda presso

il Ministero dello Sviluppo Economico. Normativa particolare vige per le esportazioni di merci (Prodotti Fuori Allegato I del Trattato) per le quali viene riconosciuta la restituzione sui prodotti di base impiegati con il rilascio, da parte del suddetto Dicastero e previa domanda dell'operatore economico, di un titolo di restituzione *per valorem*.

Il paragrafo 1 elenca le operazioni escluse dalla presentazione del titolo agrex, con specifico richiamo all'art. 4 par. 1 del Reg. (CE) n.612/09. e all'art. 4 del Reg. (CE) n.376/08. Il Titolo Agrex emesso, come già detto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, autorizza ad esportare i prodotti ascrivibili al codice di restituzione o ai codici di restituzione per il quale lo stesso è stato rilasciato. L'obbligatorietà del titolo agrex, che può essere utilizzato in tutta la Comunità, nasce dall'esigenza di contemperare i programmi di politica commerciale e di contingentare le esportazioni. Il paragrafo 2 pone l'attenzione ai casi in cui la designazione del codice prodotto a dodici cifre indicata nella casella 16 del titolo di esportazione non sia rispettata, con le connesse penalizzazioni.

Art. 5 (art. 5 Reg. (CE) n.800/99)

L'articolo riproduce le disposizioni già contenute nell'abrogato Reg. (CE) n.800/99 inerenti gli adempimenti dell'ufficio doganale e dell'operatore.

In particolare i paragrafi da 1 a 4 fissano gli elementi indispensabili per il calcolo dell'importo della restituzione (data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, tasso di restituzione da applicare, quantità, natura e caratteristiche del prodotto esportato). Si precisa che per i prodotti, deve essere sempre indicato il **codice di restituzione a dodici cifre** con la designazione, anche semplificata, secondo la nomenclatura delle restituzioni, mentre per le merci fuori allegato I si devono seguire le indicazioni del Reg. (CE) n. 578/2010.

A tal fine è utile sottolineare, che ove lo spazio nel DAU non sia sufficiente a contenere tutte le dichiarazioni richieste, queste possono essere

indicate in un allegato allo stesso documento, a condizione che ne divenga parte integrante mediante vidimazione della dogana.

Il paragrafo 5 specifica il controllo doganale al quale devono essere assoggettati i *prodotti e le merci* con diritto alla restituzione, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale fino all'uscita dal territorio doganale della Comunità. Nella fattispecie, viene richiamato l'articolo 4, punti 13 e 14 del Codice Doganale che definiscono nei particolari cosa deve intendersi per "vigilanza dell'autorità doganale" e "controllo dell'autorità doganale".

Il paragrafo 6 dispone una specifica deroga all'articolo 282, par. 2 delle Disposizioni di applicazione del Codice concernente la possibilità, per i prodotti esportati alla rinfusa o per gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate, di presentare, previa autorizzazione della dogana, **una dichiarazione semplificata**, con solo una stima della massa netta. In questi casi è prevista la successiva presentazione di una **dichiarazione complementare** con l'indicazione della massa netta effettivamente caricata.

Nella suddetta fattispecie il calcolo della restituzione terrà conto della quantità di merce effettivamente caricata.

Al fine di evitare abusi, la Commissione ha previsto delle penalizzazioni nell'ipotesi in cui la quantità effettivamente caricata risulti superiore al 110% od inferiore al 90% di quanto indicato nella dichiarazione semplificata. Nel caso di una minore massa caricata su nave, derivante da circostanza non attribuibile all'esportatore e debitamente documentata dal responsabile del mezzo di trasporto, non vi è alcuna penalizzazione.

L'invio al SAISA della documentazione, per la costituzione del fascicolo di pagamento, è disciplinata secondo le modalità previste dalla nota prot. **27533 del 04/3/2011 (Allegato 1)**.

Il paragrafo 7 contiene le disposizioni relative agli adempimenti che l'operatore è tenuto ad osservare:

1. presentare la dichiarazione d'esportazione alla dogana competente per il luogo di carico;
2. dare preavviso a tale ufficio almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico indicando la durata prevista.

Al riguardo, la nota SAISA protocollo n. **8867 del 25/01/2011 (Allegato 2)** e successiva modifica n. **106579 del 16.09.2011 (Allegato 3)**, detta opportune istruzioni riguardo i tempi di deposito della dichiarazione e di preavviso, nonché, per quest'ultimo, le modalità d'invio ed il relativo contenuto.

In tale ambito, la Commissione ha definito quale **“luogo di carico”**, il luogo presso il quale viene caricato il mezzo di trasporto con cui i prodotti lasceranno il territorio doganale della Comunità, distinguendo se caricati direttamente in container o alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni e non caricati in container. Stante i casi particolari enunciati nel 6^ considerandum, la dichiarazione di esportazione può essere presentata presso altre dogane, diverse da quelle individuate secondo l'art. 5 par.7 lettera a); pertanto per **“luogo di carico”** deve intendersi il luogo ove la spedizione può essere effettivamente verificata dall'ufficio doganale.

Il paragrafo 8 comma 2 dispone l'esecuzione di un **controllo “visivo” da effettuarsi sul 10%** di tutte le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione FEAGA presentate presso ciascun ufficio doganale, da eseguirsi prima dell'applicazione dei sigilli apposti dall'ufficio doganale. Restano escluse le operazioni per le quali il sistema seleziona un controllo fisico ai sensi del Reg. (CE) n.1276/2008.

Il controllo visivo prevede la constatazione della conformità tra i prodotti indicati sui documenti e quelli presentati per l'esportazione, individuata attraverso le indicazioni/etichettature visibili sugli imballaggi. Nel caso in cui dovesse sorgere un dubbio di conformità, la dogana potrà procedere all'apertura degli imballaggi e quindi decidere di effettuare un controllo fisico, naturalmente da svolgersi con le modalità del Reg. (CE) n.

1276/2008, e con l'obbligo di relazionare nella lista di controllo i motivi della decisione.

In merito a tale attività l'ufficio doganale avrà cura di:

- ✓ compilare un resoconto secondo lo specimen predisposto dal SAISA;
- ✓ annotare sul DAU e DAE l'avvenuta esecuzione del controllo, mentre sull'esemplare di controllo T5, in ossequio a quanto stabilito dal Reg. (CE) n.278/2009, dovrà essere indicato nella casella D il codice "A1300";
- ✓ porre in essere opportune misure di rendicontazione al fine di verificare il raggiungimento del numero minimo di controlli da eseguire.

Al riguardo si rimanda alla nota SAISA prot.n. **104422 del 3/08/2010 (Allegato 4).**

Resta inteso l'obbligo di suggellamento delle merci con richiesta di restituzione come previsto nel paragrafo 8 dell'articolo 5 del Reg. (CE) n.612/09.

Art. 6 (art. 6 Reg. (CE) n.800/99)

In deroga alla disposizione di cui al precedente art. 5, il presente articolo sancisce che per operazioni particolari può essere preso in considerazione, per la determinazione dell'aliquota di restituzione, l'ultimo giorno del mese.

Art. 7 (art. 7 Reg. (CE) n.800/99)

Il disposto normativo, nel ribadire quanto già enunciato dal medesimo articolo del Reg. (CE) n. 800/1999, riconosce il diritto alla restituzione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 15 e 27, subordinato alla prova che i prodotti, abbiano lasciato come tali il territorio comunitario entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione di

esportazione; al pari, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione di cui al successivo art. 41, par.1, lettera a), si considerano usciti dal territorio comunitario.

Il predetto termine di sessanta giorni può essere prorogato, su istanza di parte, allorquando venga accertata “*causa di forza maggiore*”.

Il diritto alla restituzione è inoltre riconosciuto per i prodotti sottoposti a congelazione o riconfezionamento, purché quest’ultimo non implichi un cambiamento del codice di restituzione.

Specifico riferimento è fatto per i quantitativi prelevati quali campioni da sottoporre ad analisi e non più resi alla parte; gli stessi devono intendersi non rimossi dalla massa netta esportata, ed oggetto pertanto di restituzione all’esportazione.

Art.8 (art. 8 Reg. (CE) n.800/99)

La norma comunitaria, peraltro come già disposto nel medesimo articolo del Reg. (CE) 800/1999, sancisce che, in caso di attraversamento di territori comunitari diversi da quello dello Stato membro di esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio comunitario è fornita dall’originale dell’esemplare di controllo T/5, debitamente annotato dalla dogana di destinazione.

Con l’occasione, si pone l’attenzione sulla corretta compilazione del predetto esemplare, in particolare per ciò che concerne le caselle 33, 103, 104, 105 e 107, peraltro argomentate con note SAISA prot. n. **6864 del 1° aprile 2008 (Allegato 5), n. 18959 del 9.02.2009 (Allegato 6).**

Art. 9 (art. 8 bis Reg. (CE) n.800/99)

In materia di controlli doganali, la Commissione Europea, al fine di tutelare i propri interessi economici, ha disposto l’obbligo per gli operatori

di indicare sulla dichiarazione doganale di esportazione (casella 44) e sull'eventuale esemplare di controllo T5 (casella 106), l'aliquota di restituzione spettante per unità di prodotto o l'annotazione "Restituzione inferiore a 1000 euro". Con la completezza dei dati, le autorità doganali dispongono di tutte le informazioni utili per una corretta applicazione dell'analisi dei rischi. Tale adempimento da parte degli operatori riveste particolare rilevanza, in quanto la mancata indicazione dell'aliquota sull'esemplare del DAU o sul T5, alla luce del sistema sanzionatorio introdotto, potrebbe condurre all'applicazione delle sanzioni ed all'eventuale diniego della restituzione. Pertanto, alla luce dell'esperienza acquisita nel tempo e delle segnalazioni pervenute anche da autorità doganali di Paesi aderenti all'Unione Europea, si raccomanda particolare attenzione circa la completa compilazione del T5 con particolare riguardo ai dati afferenti l'aliquota di restituzione; ciò al fine di assicurare la piena correttezza delle operazioni e l'adeguata attivazione del circuito di controllo.

Art. 10 (art. 9 Reg. (CE) n.800/99)

Ribadisce le disposizioni impartite dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 800/1999 in caso di ritorno dei prodotti nella Comunità per operazioni di trasbordo o transito prima di raggiungere la destinazione finale nel paese terzo.

In particolare sono definite le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario. Difatti al par.1, lettera a) è disposto che, i prodotti, dopo l'uscita definitiva dal territorio doganale comunitario, possono permanere nello stesso per un periodo massimo di gg. 28, esclusivamente a causa di un trasbordo, inteso quale semplice trasferimento da un mezzo all'altro per consentire la conclusione del trasporto verso la destinazione finale fuori dalla Comunità.

Tale disposizione, pertanto, esclude esplicitamente che le merci possano permanere nel territorio comunitario in custodia temporanea od altro regime.

Art.11 (art. 10 Reg. (CE) n.800/99)

L'articolo, nel ribadire quanto precedentemente disposto dall'art. 10 del Reg.(CE) n. 800/99, stabilisce le modalità di riconoscimento della restituzione sia in caso di esportazione in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, sia in caso di regime di transito comunitario esterno o transito comune, prevedendo apposite diciture, puntualmente specificate negli allegati VI e VII, da apporre a tergo dell'esemplare T/5.

Art.12 (art. 11 Reg. (CE) n.800/99)

L'articolo enuncia le disposizioni relative all'origine delle merci e dei prodotti per i quali si richiede il beneficio della restituzione. A grandi linee ricalca le disposizioni dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 800/1999, con i riferimenti normativi al Reg. (CE) 1234/2007 (OCM UNICA), introducendo nel contempo alcune significative novità.

In particolare il primo paragrafo sancisce il presupposto generale per la concessione della restituzione FEAGA, in base al quale i prodotti da esportare, di cui all'art. 162, par. 1 del Reg. (CE) n. 1234/2007, devono essere originari ed in libera pratica nella Comunità, eccezion fatta per i prodotti del settore zucchero, elencati nel medesimo articolo al par.1, lettera a), punto iii) ed alla lettera b) del predetto regolamento, per i quali è richiesta la sola condizione di trovarsi in libera pratica nella Comunità.

Come ben noto un prodotto è originario quando è interamente ottenuto nella Comunità o quando l'ultima trasformazione sostanziale è avvenuta nel territorio comunitario (art 23 e 24 del Codice Doganale Comunitario).

Sono state inoltre escluse dal beneficio della restituzione FEAGA le merci c.d. equivalenti, così come definite dall'art. 114, par. 2, lettera e) del Reg. (CE) 2913/1992 (abrogato dal Reg. (CE) n. 450/2008), ossia quelle merci derivate da prodotti che si trovano nel territorio della Comunità in regime di perfezionamento attivo, le quali pur subendo una trasformazione, sono state escluse cautelativamente dal beneficio della restituzione. Il SAISA, con nota prot.n. **11681 del 31/01/2011 (Allegato 7)**, ha illustrato la questione; alla stessa si rimanda per ulteriori più dettagliate informazioni sull'argomento.

Art. 13 (ex art. 12 Reg. (CE) n.800/99)

L'articolo, nel riprodurre le disposizioni dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 800/1999, definisce i termini della restituzione applicabile ai miscugli, agli assortimenti ed ai prodotti misti oggetto di esportazione

Art. 14 (art. 13 Reg. (CE) n.800/99)

Il legislatore comunitario prevede l'applicazione di adattamenti al tasso di restituzione fissato in anticipo.

Sezione 2

(Restituzione differenziata)

Art. 15 (art. 14, par.1 Reg. (CE) n.800/99)

Particolare attenzione riveste la presenza di un tasso di restituzione differenziato secondo la destinazione, in materia è specificato che il versamento della restituzione è subordinato a quanto disposto dai successivi articoli 16 e 17.

Art 16 (art. 15 Reg. (CE) n.800/99)

La Commissione nel ribadire che i prodotti devono essere importati come tali nel paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di esportazione, ha integrato le precedenti norme comunitarie disponendo che il versamento della restituzione è riconosciuto, alle condizioni di cui al successivo art. 17 par. 1 lettera b) e par. 2, anche nel caso in cui i prodotti sono stati scaricati come tali in una zona di restituzione distante.

Possono tuttavia essere concessi termini supplementari alle condizioni previste dall'art. 46.

Sono considerati importati come tali sia i prodotti per i quali nessun elemento attesti l'avvenuta trasformazione, sia i prodotti assoggettati a specifiche manipolazioni espressamente enunciate nel successivo paragrafo 2. Al pari, un prodotto può essere considerato importato come tale se lo stesso è stato trasformato prima dell'importazione, alle condizioni riportate al suddetto paragrafo.

Il paragrafo 3 ribadisce che il prodotto si considera importato in un paese terzo se risultano pagati, ove previsti, i dazi all'importazione, mentre, il seguente paragrafo 4, definisce i casi di variazioni di peso della merce che non vengono prese in considerazione per il riconoscimento del diritto e del calcolo della restituzione.

Art 17 (art. 16 Reg. (CE) n.800/99)

Detta disposizioni circa la documentazione che gli operatori hanno l'onere di produrre per ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione differenziata, in termini di prova *primaria* (tra i quali documento doganale di importazione e l'attestato di scarico rilasciato da società di controllo e sorveglianza) o *secondaria* (documenti elencati al paragrafo 2). Viene confermato che per produrre quest'ultima, l'operatore deve dimostrare all'Organismo pagatore *di non aver potuto ottenere la prova primaria, pur essendosi fatto parte diligente per ottenerla*.

Resta fermo, per gli esportatori, l'obbligo di presentare una copia o fotocopia del documento attestante il trasporto dei prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione di esportazione.

Gli articoli da 18 a 23 disciplinano le condizioni e la procedura da seguire per il riconoscimento delle Società di controllo e sorveglianza (SCS), nonché la sospensione e la revoca del riconoscimento stesso da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che per il nostro Paese è l'Agenzia delle Dogane - SAISA.

In particolare:

Art. 18 (art. 16 bis Reg. (CE) n.800/99)

La Società di controllo specializzata è riconosciuta, su istanza di parte, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha la propria sede legale. L'anzidetta istanza, debitamente documentata, deve essere presentata al SAISA che, in caso di conformità ai requisiti di cui all'Allegato VIII, Capitolo I del regolamento in parola, adotta il relativo provvedimento di riconoscimento, valido in tutti gli Stati membri per un periodo rinnovabile di tre anni; il provvedimento deve inoltre specificare se l'autorizzazione a rilasciare gli attestati in parola, è su scala mondiale o limitata ad un determinato numero di paesi terzi.

Le predette SCS così autorizzate potranno rilasciare gli attestati di scarico redatti conformemente alle norme del Capitolo III dell'anzidetto allegato VIII, utilizzando i modelli riprodotti negli allegati IX (prova primaria) e XI (prova secondaria).

Art. 19 (art. 16 ter Reg. (CE) n.800/99)

Sancisce il rispetto delle norme stabilite nell'Allegato VIII, Capitolo II punto I da parte delle società di sorveglianza, statuendo, nel contempo, la sospensione del riconoscimento, in caso di mancato rispetto alla norma

comunitaria per il periodo necessario a risanare eventuali situazioni critiche.

Agli Stati membri che hanno rilasciato le predette autorizzazioni corre l'obbligo di verificare che gli atti e le attività delle predette società siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato VIII, Capitolo II, punto 2.

Art. 20 (art. 16 quater Reg. (CE) n.800/99)

Stabilisce che gli Stati membri devono predisporre un efficace sistema di sanzioni per le Società che abbiano rilasciato attestati falsi. Al riguardo il SAISA provvederà comunque alla revoca immediata del riconoscimento.

Art. 21 (art. 16 quinques Reg. (CE) n.800/99)

Disciplina i casi in cui lo Stato membro revoca il riconoscimento in questione, prevedendo in un primo momento la sospensione del riconoscimento di tutte le società del gruppo esistenti negli altri Stati membri, per un periodo non superiore a tre mesi durante il quale ogni Stato deve verificare se le predette Società presentano le stesse carenze riscontrate nella Società cui è stato revocato il riconoscimento.

Art. 22 (art. 16 sexies Reg. (CE) n.800/99)

Dispone la trasmissione, da parte degli Stati membri, alla Commissione delle informazioni relative ai riconoscimenti/revoche/sospensioni delle Società di controllo e sorveglianza; i servizi comunitari, sulla base dei dati ricevuti, pubblicano periodicamente un elenco aggiornato delle predette società.

Art. 23 (art. 16 septies Reg. (CE) n.800/99)

La norma comunitaria sancisce che gli attestati rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione del riconoscimento non sono validi, e che gli

Stati membri non accettano attestati che evidenzino carenze o irregolarità, notificando le stesse allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento.

Art. 24 (art. 17 Reg. (CE) n.800/99)

La norma prevede, ad eccezione del documento di trasporto, l'esonero della prova prevista dall'articolo 17 (documento di importazione) nel caso in cui l'importo della restituzione sia inferiore a 2.400/12.000 Euro, **o**, con riguardo al porto di destinazione situato in zona di restituzione distante. In quest'ultimo caso, indipendentemente dall'importo della restituzione ed unicamente per il trasporto marittimo in container di prodotti verso zone di restituzione distante, è richiesta la presentazione **sia** del documento di trasporto che riporti il paese di destinazione finale o un porto normalmente utilizzato per lo scarico dei prodotti destinati ad un paese senza porto, **sia** una delle dichiarazioni di scarico di cui all'art. 17, paragrafo 2, lettere a),b) o c).

Per poter beneficiare dell'esenzione dalla presentazione delle prove di importazione, l'operatore deve presentare una apposita istanza al SAISA, che effettuate le dovute verifiche, rilascerà apposita autorizzazione, avente validità triennale, da utilizzare per tutte le operazioni di esportazione successive alla data della domanda, fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Giova rammentare che in caso di richiesta e rilascio di esenzione ai sensi dal presente articolo lettera b), è onere dell'operatore indicare gli estremi identificativi della stessa nella domanda di restituzione.

La predetta autorizzazione può essere revocata nei casi e con le modalità definite nel paragrafo 4.

Art. 25 (art. 18 Reg. (CE) n. 800/99)

La Commissione pone particolare attenzione ai casi in cui la destinazione indicata nella casella 7 del titolo di esportazione non sia rispettata, con le connesse penalizzazioni. E' una disposizione per certi versi

parallela a quella dell'art. 4, par. 2 che, per converso, riguarda i casi di esportazione di prodotti diversi da quelli indicati nel titolo.

Art. 26 (art. 19 Reg. (CE) n. 800/99)

Disciplina i casi in cui un prodotto esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria, non rispetta detta destinazione, fissando le modalità di erogazione della restituzione e le relative penalizzazioni.

Sezione 3

(Misure specifiche di tutela degli interessi finanziari della Comunità)

Art. 27 (art. 20 Reg. (CE) n. 800/99)

Dispone specifiche misure a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, allorché sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva o la reintroduzione nella Comunità del prodotto. Difatti, in tale fattispecie, viene ribadita la facoltà per gli Stati membri di esigere, oltre alla prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale comunitario, anche le prove supplementari idonee a dimostrare l'effettiva importazione dello stesso nel paese terzo.

Sezione 4

(Casi in cui non viene concessa la restituzione)

I successivi articoli dal 28 al 30, disciplinano i casi in cui non viene concessa la restituzione.

In particolare:

Art. 28 (art. 21 Reg. (CE) n. 800/99)

La norma, nel ribadire quanto precedentemente disposto, stabilisce che per beneficiare della restituzione, il prodotto, all'atto dell'esportazione, deve essere di qualità sana leale e mercantile. I predetti requisiti sono assolti se lo stesso, destinato al consumo umano, può essere immesso in commercio sul territorio comunitario in condizioni normali e con la relativa designazione, conformemente alle disposizioni ed agli usi vigenti nella Comunità.

Tuttavia, nei casi in cui il paese terzo assoggetti i prodotti a requisiti cogenti di tipo sanitario e d'igiene, ancorché non rispondenti a quelli comunitari, la restituzione è ugualmente concessa qualora l'operatore provi che il prodotto in parola è conforme alle norme igienico sanitarie vigenti nel predetto paese terzo.

Il secondo e terzo comma delineano i particolari casi (vizio occulto, scadenza per il consumo troppo vicina alla data di esportazione, superamento del tenore di radioattività, ecc.) nei quali, seppur il prodotto sia stato dichiarato di qualità sana, leale e mercantile, la restituzione FEAGA non viene concessa.

Art. 29 (art. 22 Reg. (CE) n. 800/99)

L'articolo ribadisce che non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni, ivi compresi i componenti dei prodotti composti, oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara.

Art. 30 (art. 23 Reg. (CE) n. 800/99)

Questa norma, nel ribadire quanto già precedentemente disciplinato, dispone che non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie di cui al Reg. (CE) n. 918/83 del Consiglio, per i quali non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Capo 2

(Anticipo della restituzione)

Art. 31 (art. 24 Reg. (CE) n. 800/99)

Il legislatore comunitario ha sancito che, su domanda dell'esportatore, può essere concesso il pagamento anticipato di tutto o parte, dell'importo della restituzione, non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione. A tal fine è necessario che venga costituita una cauzione di importo pari a quanto anticipato maggiorato del 10%. In materia, nel caso in cui l'importo da pagare non superi i 2000 Euro, l'anticipo della restituzione può non essere concesso.

Art. 32 (art. 25 Reg. (CE) n. 800/99)

Disciplina i casi in cui, a seguito di constatazione di un indebito pagamento, la somma anticipata, o parte della stessa, maggiorata del 10%, deve essere recuperata.

Sono altresì definite le circostanze in cui la predetta maggiorazione non deve essere parzialmente o totalmente recuperata.

TITOLO III

(Altri tipi di esportazione e casi particolari)

Capo I

(Destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo)

Art.33 (art. 36 Reg. (CE) n. 800/99)

Con tale disposizione la Commissione definisce le destinazioni assimilabili ad una esportazione fuori del territorio comunitario; in particolare è fatto espresso riferimento all'approvvigionamento nella Comunità di imbarcazioni ed aeromobili, alle consegne di prodotti alle organizzazioni internazionali ed ai depositi ubicati nella Comunità, alle organizzazioni internazionali specializzate nell'aiuto alimentare esportate nei paesi terzi.

Art.34 (art.37 Reg. (CE) n. 800/99)

In deroga a quanto disposto dall'art. 5, nell'ambito delle consegne di cui agli artt. 33 e 41, l'autorità competente può autorizzare gli esportatori a redigere e depositare a fine mese, una dichiarazione di esportazione cumulativa per tutte le consegne effettuate nel corso del mese; in tale fattispecie, l'ultimo giorno del mese determina il tasso della restituzione da applicare.

Giova sottolineare che l'esportatore autorizzato all'avvio della predetta procedura, non può, per lo stesso prodotto, ricorrere contemporaneamente alla procedura ordinaria.

L'operatore economico che ricorre alla procedura in parola deve sottoporsi ai controlli enunciati nell'articolo e mantenere una corretta annotazione in apposito registro di controllo da conservare per almeno 3 anni dalla fine dell'anno civile in corso.

Art.35 (Art. 38 Reg. (CE) n. 800/99)

Tale norma fornisce ulteriori specifiche in merito alle destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità ed all'approvvigionamento di bordo, quali i prodotti destinati a essere consumati a bordo di aeromobili e navi, ivi compresi quelli preparati prima dell'imbarco, purché soddisfino le condizioni enunciate al paragrafo 2.

Art.36 (Art. 39 Reg. (CE) n. 800/99)

Sono definite le ulteriori condizioni per corrispondere la restituzione nei casi di consegne assimilate all'esportazione; in particolare è disposto che il prodotto interessato deve raggiungere la destinazione in parola entro sessanta giorni dalla data di accettazione della stessa.

Inoltre, nel caso di consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenente a tale Stato membro, i prodotti sono accompagnati dal formulario 302; nel caso di attraversamento di territori comunitari diversi da quello dello Stato membro che ha accettato la dichiarazione doganale, il suddetto formulario è assimilato all'esemplare di controllo T5 a condizione che le autorità militari competenti certifichino sullo stesso il ricevimento dei prodotti.

Artt.37 e 38 (Artt. 40 e 41 Reg. (CE) n. 800/99)

Gli articoli in parola, stabiliscono, per alcune destinazioni assimilate ad esportazioni fuori la Comunità, le modalità per le quali è possibile anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, a condizione che sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, entro 30 giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione, in locali soggetti a controllo doganale e successivamente destinati all'approvvigionamento nella Comunità.

Art 39 (Art.42 Reg. (CE) n.800/99)

La norma comunitaria enuncia le penalità e le relative modalità di applicazione nel caso in cui si constati, che la merce introdotta in un deposito di approvvigionamento per cui si è beneficiato della restituzione anticipata, non ha avuto la destinazione prescritta, o non è più in grado di raggiungere tale destinazione.

Art. 40 (Art. 43 Reg. (CE) n. 800/99)

La Commissione impartisce particolari misure di controllo per le merci giacenti nei depositi di approvvigionamento.

In particolare è previsto che venga effettuato almeno un controllo fisico ogni 12 mesi, alla merce giacente nel deposito di approvvigionamento. Tuttavia se i prodotti, in entrata e uscita dal deposito, sono soggetti a controlli fisici permanenti, le autorità doganali possono effettuare il solo controllo documentale della merce giacente nel deposito.

Inoltre allo Stato membro è data la competenza di autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento, ed è disposto l'utilizzo dell'esemplare di controllo T5 per il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito approvvigionamento situato in un altro Stato membro.

Capo 2

(Fattispecie particolari)

Gli articoli da 41 a 45 ribadiscono le precedenti disposizioni relative a consegne di provviste di bordo alle piattaforme di perforazione o di estrazione ed alle navi da guerra, effettuate in maniera diretta o indiretta, ed a particolari destinazioni come di seguito specificato.

Art. 41 (Art. 44 del Reg. (CE) 800/99)

La norma definisce il significato di provviste di bordo, intendendo per tali i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione e di navi da guerra; è altresì disposta la documentazione che l'operatore deve produrre per il riconoscimento del diritto alla restituzione in tale ambito, tenendo in debito conto delle deroghe previste al paragrafo 3.

Art. 42 (Art. 45 Reg. (CE) n. 800/99)

L'articolo ribadisce il significato di "consegna diretta", intendendo per tale la consegna, a bordo di una nave, di un contenitore o di una partita indivisa; anche in tale fattispecie la Commissione determina i criteri di consegna e di attestazione dell'avvenuta consegna.

Art. 43 (Art.46 Reg. (CE) n. 800/99)

Ancorché lo Stato di San Marino non rientri nel territorio doganale dell'Unione, per i prodotti destinati a tale Stato non è concessa alcuna restituzione all'esportazione in funzione del fatto che i prezzi dei prodotti agricoli praticati in tale destinazione sono al medesimo livello di quelli praticati all'interno dell'Unione; di contro, al fine di agevolare il consumo di prodotti agricoli comunitari esportati verso l'isola di Helgoland, la Commissione ha disposto il pagamento della restituzione per esportazioni verso tale paese.

Art. 44 (Art. 47 Reg. (CE) n. 800/99)

L'articolo prevede il beneficio della restituzione per le riesportazioni di prodotti di cui all'art. 833 del Reg. (CEE) n. 2454/93 subordinata al verificarsi di particolari condizioni (trattasi di particolari tipi di riesportazione).

Art.45 (Art. 48 Reg. (CE) n.800/99)

Sempre in ambito di prodotti destinati a forze armate, ad organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo, di cui faccia parte uno degli Stati membri, o a rappresentanze diplomatiche, anche esse stabilite in un paese terzo, sono impartite misure specifiche nel caso in cui l'esportatore non sia in grado di fornire la documentazione di cui all'art. 17, par. 1 e 2.

TITOLO IV

(Procedura di versamento della restituzione)

Capo 1

(Disposizioni generali)

Gli articoli 46 e 47 dettano le disposizioni generali relative alla procedura di versamento della restituzione.

In particolare:

Art. 46 (Art. 49 Reg. (CE) n. 800/99)

Il disposto definisce i tempi e le modalità di presentazione dell'istanza di restituzione (dodici mesi dalla data di accettazione della

dichiarazione di esportazione), a cura dell'operatore economico.

E' inoltre disposta, a cura dell'esportatore, la presentazione di domanda di motivata equivalenza, corredata dei documenti giustificativi, nel caso in cui, per cause non imputabili allo stesso, l'esemplare di controllo T5 non sia stato appurato dalla dogana di uscita comunitaria e debitamente restituito alla dogana emittente. In tale contesto sono altresì enunciati i documenti che devono essere presentati a corredo della stessa, ed i relativi termini di presentazione.

All'Organismo pagatore è imposto, ai sensi del paragrafo 8, il termine di esecuzione del pagamento delle restituzioni all'esportatore (3 mesi a decorrere dal giorno in cui si dispone di tutti gli elementi idonei alla trattazione della pratica), fatti salvi i casi di forza maggiore, l'eventuale applicazione di compensazioni di cui al successivo art. 49 o particolari indagini amministrative.

Il legislatore comunitario conferisce agli Stati membri la facoltà di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 Euro per dichiarazione di esportazione.

Art. 47 (Art. 50 Reg. (CE) n. 800/99)

Tale norma definisce le modalità di riduzione della restituzione nei casi in cui, non siano stati rispettati dall'operatore i termini relativi all'uscita della merce dalla Comunità, all'introduzione della merce nei depositi di approvvigionamento o, nel caso in cui, la prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria è stata presentata nei sei mesi successivi ai termini ed alle modalità di cui all'art. 46 par. 2 e 4.

Al pari, nel caso di restituzione pagata in anticipo, in presenza di superamento dei termini anzidetti, sono definiti i criteri di incameramento o dell'indebito pagamento maggiorato del 10% o del parziale incameramento della cauzione prestata.

Capo 2

(Sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati)

Gli articoli 48 e 49 dispongono l'applicazione delle sanzioni e dei recuperi di importi indebitamente erogati.

In particolare:

Art. 48 (Art. 51 Reg. (CE) n. 800/99)

La norma istituisce un regime sanzionatorio nel caso in cui la richiesta di restituzione sia maggiore di quella spettante, definendo nel contempo le modalità di recupero degli importi indebitamente versati. In particolare è prevista l'irrogazione di una sanzione più severa in caso di dolo e la non applicazione della stessa in caso di errore manifesto accertato dalla competente autorità, o nel caso in cui la difformità derivi da causa di forza maggiore o da errore palese o se nei pagamenti precedenti le informazioni risultavano corrette.

Al riguardo particolare rilevanza riveste il disposto di cui all'art. 9 (indicazione del tasso di restituzione), la cui errata od omessa indicazione

porterà all'applicazione del predetto sistema sanzionatorio come di seguito specificato

- 10 % della differenza fra la restituzione risultante dalle informazioni fornite sul DAU e quella effettivamente erogata per l'esportazione effettuata. La sanzione si applica soltanto nel caso in cui la differenza tra l'importo ricavato dalle informazioni fornite e quello spettante è superiore a 1000 euro
- 100% della differenza fra la restituzione risultante dalle informazioni fornite sul DAU e quella effettivamente dovuta per l'esportazione effettuata . Questa seconda sanzione si applica soltanto nel caso in cui l'importo risultante dalle informazioni fornite sia inferiore a 1000 Euro e quello effettivamente spettante sia superiore a 10000 Euro.
- 200% della differenza tra l'importo ricavato dalle indicazioni fornite e l'importo effettivamente spettante qualora le informazioni inesatte siano state fornite deliberatamente

Sono altresì definiti i particolari casi in cui non deve essere applicato il regime sanzionatorio in parola (es. importo pari o inferiore a 100 Euro) specificando nei successivi paragrafi le situazioni in cui l'operatore è comunque obbligato a corrispondere l'importo della sanzione, ancorché l'esportazione non sia stata eseguita.

L'esportatore è tenuto a versare quanto sopra specificato, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di pagamento, oltre tale termine verranno applicati i relativi interessi.

I servizi comunitari conferiscono allo Stato membro la facoltà di non applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 100 Euro per dichiarazione di esportazione.

Art. 49 (Art.52 Reg. (CE) n. 800/99)

Tale norma enuncia le modalità ed i termini di pagamento delle somme indebitamente erogate.

In particolare è ribadito l'onere a carico degli operatori di versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, gli importi indebitamente percepiti maggiorati di interessi, e le eventuali sanzioni di cui al precedente art. 48.

Per quanto attiene i pagamenti indebiti imputabili ad errore dell'autorità competente, la norma comunitaria dispone il recupero del solo importo pari all'indebito arricchimento.

Inoltre, qualora non venga rispettato il termine di pagamento, viene concessa facoltà agli Stati membri di dedurre gli importi indebitamente pagati o le cauzioni indebitamente svincolate, da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore, in tale fattispecie gli interessi vengono calcolati fino alla data dell'avvenuta compensazione.

E' inoltre prevista la possibilità di non procedere alla richiesta di rimborso nel caso in cui l'importo da recuperare non superi i 100 Euro per dichiarazione di esportazione.

In ultimo, ma non meno rilevante, è stabilito che tutti gli atti direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario.

Art. 50 (Art.53 Reg. (CE) n.800/99)

Tale articolo impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione le specifiche misure adottate in caso di dubbi sulla effettiva destinazione del prodotto o l'introduzione dello stesso nella Comunità. Sono altresì richiesti i quantitativi dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione per modiche quantità o per gli approvvigionamenti fuori della Comunità

Art. 51 (Art.54 Reg. (CE) n. 800/99)

Con questo articolo viene abrogato il Reg. (CE) n.800/1999

Art. 52 (Art.55 Reg. (CE) n. 800/99)

Stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento, fissata al 7 agosto 2009

La presente nota abroga le disposizioni impartite con la circolare n. 141/D del 28.06.1999.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93